

15/04/2022

Richiesta di parere pervenute al ComEC in data 25 marzo 2022 e protocollata in entrata con il numero 23580 del 28 marzo 2022.

Il giorno 25 marzo 2022 è pervenuta al Comitato per l'Etica Clinica, dalle seguenti Associazioni: ADP-Associazione Diabetici Pistoiesi, ADICONSUM Pistoia, AISLA Pistoia, ANMIC Pistoia, la richiesta di un parere sulla funzionalità ed equità del sistema sanitario attuale rispetto:

- alla corretta trasmissione delle informazioni tra i curanti e la circolarità di informazioni tra curanti e curati
- all'esistenza o meno di precise disposizioni amministrative emanate dagli organi direttivi aziendali competenti e in tal caso come impattano e vengono verificate nella realtà della cura e nel rapporto curante curato/a

Di seguito "la relazione" presentata dalle Associazioni.

**IMPORTANZA DELLA RELAZIONE TRA CURANTI E TRA CURANTI E CURATI
PER UNA CURA ETICA ED EQUA**

Il sistema di cura oggi è molto complesso e una delle sue dimensioni prevalenti è la corretta trasmissione delle informazioni tra i curanti, premessa indispensabile per la continuità della cura ove essa è richiesta e necessaria. In modo simmetrico è altrettanto importante la circolarità di informazioni tra curanti e curati, a partire dalle fasce più fragili della popolazione.

Rilevante per questo obiettivo è il ruolo della medicina generale, ancor più dopo aver considerato che i MMG oggi archiviano su supporto elettronico sia elementi diagnostici che fatti intercorrenti rilevanti per la salute e interventi terapeutici anche di alta specializzazione.

Come già chiarito riguardo alle informazioni riportate nelle cartelle ospedaliere, anche queste informazioni sanitarie devono essere a disposizione dell'assistito, magari utilizzando percorsi informativi facilitati e chiaramente comprensibili e attuabili. Tutto ciò assume una evidenza particolare, specie in occasione di trasferimento ad altro medico di fiducia per qualsiasi ragione; tra queste ragioni oggi assume particolare rilevanza il massivo pensionamento di MMG che rischia di lasciare scoperte intere aree di medicina del territorio, o di coprirle con minore qualità anche per la non sempre completa trasmissione delle cartelle di un MMG al suo successore per quel particolare assistito.

Si richiede pertanto al ComEC di esprimersi sui seguenti quesiti:

1. è eticamente rilevante la questione della completa, esaustiva e tempestiva trasmissione, da un MMG al successivo, della cartella informatica di un suo assistito?
2. esistono, o dovrebbero esistere se non già in essere, precise disposizioni amministrative emanate dagli organi direttivi aziendali competenti, sulla questione?
3. esistono, o dovrebbero esistere se non già in essere, percorsi informativi specifici e facilmente fruibili e decodificabili da parte delle fasce più fragili degli assistiti, stabiliti e strutturati dagli organi direttivi aziendali in un'ottica sistemica?

Recepito i quesiti posti dalle Associazioni circa la circolazione di informazioni tra curanti e curati, dopo aver analizzato la questione, i gruppi Percorsi assistenziali e Privacy, il ComEC approva il seguente parere.

La questione della completa, esaustiva e tempestiva trasmissione della cartella informatica dell'assistito da un MMG all'altro è questione rilevante prima di tutto sotto il profilo etico.

Sebbene essa non sia esplicitamente affrontata dal Codice di deontologia medica nella forma proposta nel quesito indirizzato al ComEC, si riportano i seguenti articoli che possono fornire, per analogia, ragioni etiche per considerare moralmente doverosa la trasmissione di informazioni:

Art. 23 - Continuità delle cure - **Il medico garantisce la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità, di impedimento o del venire meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona assistita.** Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, indica al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.

Art. 25 - Documentazione sanitaria - **Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o del suo rappresentante legale o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.**

Art. 28 - Risoluzione del rapporto fiduciario - Il medico, se ritiene interrotto il rapporto di fiducia con la persona assistita o con il suo rappresentante legale, può risolvere la relazione di cura con tempestivo e idoneo avviso, proseguendo la sua opera sino alla sostituzione **con altro collega, cui sono trasmesse le informazioni e la documentazione utili alla continuità delle cure, previo consenso scritto della persona assistita.**

Art. 66 - Rapporto con altre professioni sanitarie - **Il medico si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e l'integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti** nel processo di assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilità.

Da questi articoli si desume la trasmissione della documentazione relativa alla persona sia condizione necessaria per garantire la continuità delle cure. Ciononostante, si ricorda che, in ottemperanza al GDPR (regolamento 2016/679) e come specificato anche dall'art. 28 del Codice di deontologia medica sopra ricordato, questa trasmissione può avvenire solo con il consenso della persona.

Inoltre, è utile fare chiarezza anche sul fatto che il paziente ha il diritto alla portabilità dei dati, ossia la persona assistita ha diritto di ottenere i dati che la riguardano in qualsiasi forma (preferibilmente elettronica e facilmente

accessibile e gestibile con sistemi informatici). Se il paziente lo richiede, il medico deve essere in grado di trasmettere i dati a un altro studio medico indicato dal paziente e il formato di trasmissione dei dati deve garantire facilità di accesso e di interscambio. A tal fine è particolarmente importante che il medico abbia cura nella registrazione e nella conservazione dei dati. La cessazione del rapporto di fiducia tra medico e persona assistita, qualunque sia il motivo, non può quindi comportare l'automatica distruzione della documentazione e dei dati ivi contenuti.

Il ComEC non ha contezza dell'esistenza di atti amministrativi di carattere aziendale relativamente alla questione affrontata nel presente parere, né dell'esistenza di percorsi informativi finalizzati alla circolazione delle informazioni tra curanti e curati. Questo comitato, ad ogni modo, auspica che vengano intraprese iniziative di tal genere e rende noto, comunque, che un efficace ed esaustivo vademecum sui diritti dei pazienti e gli obblighi degli studi medici in merito al trattamento dei dati si può trovare sul sito dell'Ordine dei Medici della Provincia di Firenze, all'indirizzo: <https://www.ordine-medici-fiorenze.it/professione/strumenti-operativi/faq-domande-frequenti/22-domande-frequenti/165-la-privacy-nello-studio-medico-dopo-il-regolamento-europeo>.

Il Comitato Etico si impegna inoltre a sensibilizzare l'Azienda e le strutture competenti sugli aspetti oggetto di questo parere.